

Codice A1817B

D.D. 23 giugno 2021, n. 1801

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione progetto di "Riqualificazione e potenziamento dell'area a parco con ampliamento per la realizzazione di superficie da destinare a solarium ed area naturale di balneazione" in Comune di Baveno (VB), rettifica DD-A18 889 del 01/04/2020 interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 532, 23/parte del Fg. 17 e quelle antistant



ATTO DD 1801/A1817B/2021

DEL 23/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione progetto di "Riqualificazione e potenziamento dell'area a parco con ampliamento per la realizzazione di superficie da destinare a solarium ed area naturale di balneazione" in Comune di Baveno (VB), rettifica DD-A18 889 del 01/04/2020 interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 532, 23/parte del Fg. 17 e quelle antistanti. Istante: Sig. Zacchera Antonio - Società S.A.B. - Alberghi di Baveno S.p.a. - Pratica SUAP: n 01205250036-02022021-1137

In data 09/06/2021 con PEC prot. n° REP_PROV_VB/VB-SUPRO/0019141 (prot. di ricevimento n. 27131/A1817B del 09/06/2021) il Sig. Zacchera Antonio in qualità di legale rappresentante della Società S.A.B. - Alberghi di Baveno S.p.a. ha presentato, tramite il SUAP (Camera di Commercio di Biella e Vercelli - Novara), al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il progetto di "Riqualificazione e potenziamento dell'area a parco con ampliamento per la realizzazione di superficie da destinare a solarium ed area naturale di balneazione" in Comune di Baveno (VB) a rettifica della precedente DD-A18 889 del 01/04/2020 interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 532, 23/parte del Fg. 17 e quelle antistanti gli stessi (interessanti il mapp. acqua/parte del Fg. 28).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici di competenza, pervenuti direttamente dal SUAP firmati digitalmente, oltre agli elaborati integrativi trasmessi dal richiedente, a seguito al sopralluogo del 15/06/2021, e firmati digitalmente dal Geom. P. Mengo pervenuti in data 21/06/2021 con protocollo di ricevimento n° 28942/A1817B, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in argomento e l'occupazione dell'area di che trattasi a rettifica della precedente DD-A18 889 del 01/04/2020.

L'occupazione su area demaniale consiste nella demolizione del muraglione a lago e la sua ricostruzione più armoniosa con scale di accesso alla spiaggia sottostante e una rampa in ferro

rivestita in legno su pali di collegamento tra i due livelli per l'accesso a disabili e carrozzine. La parte inferiore sottostante il muraglione verrà delimitata a lago con grandi blocchi irregolari e la zona della spiaggia tra il muraglione e i blocchi sarà riempita con inerti e sabbione grosso e delimitata, lato lago, con un telo drenante a ridosso dei massi a contenimento del dilavamento della spiaggia stessa. La realizzazione dei muraglioni semicircolari sconfinanti su area demaniale in prossimità della proprietà privata saranno separati da questa attraverso un cunicolo sottostante, come meglio identificato dagli elaborati integrativi prodotti, al fine di dare all'occupazione demaniale un aspetto di aggetto a lago; inoltre il disallineamento tra il confine di proprietà e la linea di sviluppo del nuovo muraglione, che corre tra interno ed esterno rispetto alla linea di proprietà privata, ha, come indicato negli elaborati pervenuti, una compensazione tra aree private e demaniali per quanto riguarda l'occupazione tra lo stato di fatto e di progetto.

La spiaggia sottostante (in cui secondo il "Piano disciplinante l'uso del demanio idrico lacuale" (L.R. 2/2008 art. 6 e D.P.G.R. 28/07/2009 n° 13/R art. 7) approvato con D.C.C. n. 54 del 24/11/2011 in cui le particelle 532 e 23 del N.C.T. del Fg. 17 vengono classificate quali "spiaggia pubblica") avrà due accessi a lago e due laterali con scalette.

Tutto ciò in quanto nell'alveo lacuale e in tutte le aree identificate ai sensi del r.d. 523/1904 non sono ammessi interventi antropici che vanno a limitare l'alveo stesso se non giustificati da un effettivo interesse pubblico o per la realizzazione di opere inerenti la navigazione da diporto o di infrastrutture tipo ormeggi, approdi, aree portuali e balneari, moli e zone atte a consentire il transito e l'accesso all'acqua.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

- legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
- DD-A18 889 del 01/04/2020

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. Zacchera Antonio in qualità di legale rappresentante della Società S.A.B. - Alberghi di Baveno S.p.a., all'esecuzione delle opere inerenti il progetto di "Riqualificazione e potenziamento dell'area a parco con ampliamento per la realizzazione di superficie da destinare a solarium ed area naturale di balneazione" in Comune di Baveno (VB) a rettifica della precedente DD-A18 889 del 01/04/2020 interessante le aree censite al N.C.T. mapp.li 532, 23/parte del Fg. 17 e quelle antistanti gli stessi (interessanti il mapp. acqua/parte del Fg. 28);
- che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto precedente, in Comune di Baveno (VB);

Le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
3. i sistemi di ancoraggio della rampa fissa su pali dovranno essere di lunghezza sufficiente in modo da garantirne la stabilità alle sollecitazioni indotte anche nel caso di massima escursione del Lago, e tutte le opere dovranno dare garanzia di solidità anche in relazione alle eventuali sotto-spinte idrauliche al fine di evitare pericolo di deriva;
4. tutte le varie opere presenti dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del

terreno di ancoraggio;

5. il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese tramite un adeguato Piano di Evacuazione, all'immediato sgombero delle strutture presenti, in seguito al verificarsi di un eventuale progressivo innalzamento del livello delle acque del lago Maggiore che possano venire ad interessare le aree demaniali in questione;
6. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
8. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Dott.ssa E. Frosio*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'